



## COMUNE DI TURI

(Città Metropolitana di Bari)

### REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE

#### ISTRUZIONI

*Avvertenza: tutti i termini indicati nel Regolamento comunale approvato con D.C.C. n. 8 del 27 marzo 2023 si intendono prorogati con D.L. 30 marzo 2023, n. 34 come indicato nelle presenti istruzioni.*

#### **Controversie tributarie oggetto di definizione agevolata**

---

Le controversie tributarie in cui è parte il Comune di Turi, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite con il pagamento di un importo uguale al **valore della controversia** ovvero **dell'importo del tributo dovuto al netto degli interessi e delle sanzioni irrogate con l'atto impugnato**.

La definizione agevolata si applica ai seguenti tributi del Comune di Turi: imposta comunale sugli immobili (ICI); imposta municipale propria (IMU); tributo sui servizi indivisibili (TASI); tassa sui rifiuti (TARSU, TARES, TARI); imposta di pubblicità (ICP); diritti sulle pubbliche affissioni (DPA).

Non possono essere definite con la procedura agevolata le controversie, rispettivamente:

- definite con sentenza passata in giudicato entro il 31 dicembre 2022;
- ove intervenga la rinuncia alla definizione agevolata prima del perfezionamento della stessa;
- relative al diniego espresso o tacito al rimborso;
- relative ad entrate comunali non attribuite alla giurisdizione tributaria (a titolo esemplificativo e non esaustivo: COSAP, sanzioni del codice della strada, canoni di locazione, ecc.).

#### **Riduzioni previste per la definizione delle controversie tributarie**

---

La controversia può essere definita con il pagamento, anche rateale, del solo tributo dovuto come di seguito riportato:

| <i>Stato della controversia al 1° gennaio</i>                                                             | <i>Importo da versare entro il 30 settembre 2023</i> | <i>Riduzione previste</i>                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Ricorso notificato all'Ente ma non depositato in CGT                                                      | Somme relative al solo tributo                       | 100% di sanzioni e interessi                    |
| Ultima pronuncia depositata, non cautelare, favorevole all'Ente                                           | Somme relative al solo tributo                       | 100% di sanzioni e interessi                    |
| Ricorsi pendenti in primo grado                                                                           | 90% del solo tributo                                 | 100% di sanzioni e interessi<br>10% del tributo |
| Soccombenza dell'Ente nel giudizio di primo grado                                                         | 40% del solo tributo                                 | 100% di sanzioni e interessi<br>60% del tributo |
| Soccombenza dell'Ente nel giudizio di secondo grado                                                       | 15% del solo tributo                                 | 100% di sanzioni e interessi<br>85% del tributo |
| Ricorso pendente presso la Corte di Cassazione, con soccombenza dell'Ente in entrambi i gradi di giudizio | 5% del solo tributo                                  | 100% di sanzioni e interessi<br>95% del tributo |

### **Presentazione della domanda per accedere alla definizione agevolata**

Entro il **30 settembre 2023** per ciascuna controversia deve essere presentata mediante trasmissione, *alternativa*:

- a mezzo PEC all'indirizzo [affarifinanziari.comuneturi@pec.rupar.puglia.it](mailto:affarifinanziari.comuneturi@pec.rupar.puglia.it);
- a mezzo raccomandata A/R;
- consegna diretta presso protocollo dell'Ente.

La compilazione della domanda è effettuata utilizzando esclusivamente l'apposito prodotto informatico disponibile sul sito internet del Comune di Turi. La domanda per accedere alla definizione agevolata può essere presentata, per ciascuna controversia autonoma, da chi ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato. Per ogni domanda di definizione, esente dall'imposta di bollo, deve essere effettuato un distinto versamento.

### **Come si perfeziona la definizione**

La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento dell'importo netto dovuto entro il 30 settembre 2023. Se non ci sono importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. Se l'importo dovuto è superiore a mille euro, il contribuente che versi in uno stato di comprovata difficoltà economica può presentare istanza, su apposito modello, al fine di accedere al pagamento in forma rateale con versamento della prima rata entro il 30 settembre 2023 e nella seguente misura:

- a) per valori superiori a euro 1.000 e fino ad euro 10.000, sono ammesse fino a 10 rate;
- b) per valori superiori a euro 10.000 e fino ad euro 50.000, sono ammesse fino a 36 rate;

c) per valori superiori a euro 50.000 sono ammesse fino a 72 rate.

Sugli importi superiori a 20.000 euro, l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione è subordinata al versamento della prima rata pari al 20% dell'importo dovuto o, alternativamente, alla presentazione di idonea polizza fideiussoria. Sull'ammontare delle rate sono calcolati gli interessi al tasso legale. In caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima è prevista la decadenza dal beneficio della definizione agevolata e la riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché delle ulteriori sanzioni di legge. E' esclusa la compensazione. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda sono rese note le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale. Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate anche se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

L'eventuale diniego di definizione potrà essere notificato dall'Ente entro il 30 settembre 2024.

---

### **Sospensioni del processo e dei termini processuali**

---

Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente presenti apposita richiesta all'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, dichiarando di volersi avvalere della stessa definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata: in tal caso, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio, se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

Per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono sino al 31 ottobre 2023.

---

### **Alternative alla definizione agevolata: la conciliazione agevolata e la definizione transattiva delle controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione**

---

#### ***La Conciliazione agevolata***

In alternativa alla definizione agevolata, le controversie pendenti alla data del 1° gennaio 2023 innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l'Ente, possono essere definite, entro il 30 settembre 2023, con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del D.Lgs. n. 546/1992 come ss.mm.ii. cui si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

Come previsto dall'articolo 48-ter, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 546/1992 come ss.mm.ii., il versamento delle somme dovute, ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata, deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo. Alla rateizzazione si applicano le disposizioni di cui al Regolamento comunale. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 come ss.mm.ii..

In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il

termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal beneficio di cui al presente articolo e l'Ente provvede alla riscossione coattiva delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 come ss.mm.ii, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

### ***La definizione transattiva delle controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione***

Nelle controversie tributarie pendenti alla data del 1° gennaio 2023 innanzi alla Corte di cassazione il ricorrente, entro il 30 settembre 2023, può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell'intervenuta definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio.

La definizione transattiva di cui innanzi:

- comporta il pagamento delle somme dovute per le imposte, le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.
- si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'accordo intervenuto tra le parti.

È esclusa la compensazione. La rinuncia agevolata non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione transattiva.